



PSR14-20
Campania



a cura del GRUPPO APPALTI ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA

in collaborazione con Sviluppo Campania

APPALTO PUBBLICO TUTTO IN DIGITALE DAL 1 GENNAIO 2024. ECCO COSA CAMBIA

Uno dei pilastri del nuovo Codice dei contratti pubblici è la digitalizzazione degli appalti pubblici, prevista anche tra gli obiettivi più rilevanti del PNRR. Costituisce una trasformazione epocale di modernizzazione dell'Italia e di crescita a livello europeo, che avrà un impatto rilevante su cittadini, amministrazioni e imprese.

Cosa cambia

La principale novità in vigore dal 1 gennaio 2024 riguarda la gestione delle gare pubbliche, per le quali è diventato obbligatorio l'utilizzo di piattaforme digitali "certificate". Questo significa, in concreto, che tutte le amministrazioni non dotate di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale, devono utilizzare piattaforme "certificate" messe a disposizione da altri soggetti (stazioni appaltanti, centrali di committenza, soggetti aggregatori etc).



Il Registro Piattaforme Certificate (RPC) è consultabile sul sito ANAC al seguente link: <https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>

Tali piattaforme devono essere utilizzate anche per la redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; la trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati ANAC; l'accesso alla documentazione di gara; la presentazione del Documento di gara unico europeo; la presentazione delle offerte; l'apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara; il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Si registra anche un'altra novità: grazie alla interoperabilità di tutte le componenti del sistema, è pienamente operativo il Fascicolo virtuale dell'operatore economico predisposto da ANAC, strumento per l'accesso alle informazioni riguardanti un operatore economico per la verifica del possesso dei requisiti e l'assenza di cause di esclusione (casellario giudiziale, certificati antimafia, regolarità fiscale e contributiva, eccetera). I dati e i documenti contenuti nel fascicolo sono aggiornati automaticamente dagli enti certificatori.

Una ulteriore rilevante novità riguarda la pubblicazione. A garantire la pubblicità degli atti di gara sarà ANAC, con la sua Banca Dati, mediante la trasmissione delle informazioni all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea. Gli effetti giuridici

degli atti pubblicati decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Il sistema nazionale di e-procurement

La digitalizzazione della pubblica amministrazione rappresenta, quindi, la vera grande sfida dei prossimi anni: i "dati" rappresentano da un lato una fonte di ricchezza e di conoscenza, dall'altro permettono di rendere le decisioni della pubblica amministrazione più trasparenti ed intellegibili, garantendo un maggior grado di "accountability". La digitalizzazione end-to-end del processo di acquisto - mediante la realizzazione di un ecosistema integrato, costituito da piattaforme e servizi digitali infrastrutturali (Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici e i servizi per l'interoperabilità messi a disposizione da ANAC), dalle piattaforme di e-procurement "certificate" utilizzate dalle stazioni appaltanti e piattaforme di interoperabilità, scambio e riuso di informazioni - permetterà a tutte le amministrazioni pubbliche una gestione trasparente, efficiente, moderna dei propri acquisti, con ricadute indotte anche sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini. Uso di dati nativi digitali (e quindi smaterializzazione documentale), maggiore sicurezza, miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa (con il ricorso a soluzioni tecnologiche innovative), sono solo alcuni dei benefici che ci attendiamo per il miglioramento complessivo del Sistema.

[continua a p.2 >>](#)

<< continua da p.1

Il ruolo dell'ANAC

Nell'ambito dei propri compiti di vigilanza sui contratti pubblici l'ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La Banca Dati, nata nel 2008, censisce quasi 65 milioni di affidamenti per un valore di oltre 3.200 miliardi di euro. La Banca Dati è ora strumento abilitante l'ecosistema nazionale di e-procurement e ne sviluppa e gestisce i servizi. È interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti, dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché con la piattaforma digitale nazionale dati e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti coinvolti nell'attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici. La stessa Banca dati si integra con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC.

La Banca Dati si articola nelle seguenti sezioni:

- **Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA):** è l'anagrafe istituita dall'articolo

33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

- **Piattaforma contratti pubblici (PCP):** il complesso dei servizi web e di interoperabilità attraverso i quali le piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti interoperano con la Banca Dati ANAC per la gestione digitale del ciclo di vita dei contratti pubblici.
- **Piattaforma per la pubblicità legale degli atti:** garantisce la pubblicità legale degli atti ai sensi degli articoli 84 e 85 del codice con le modalità stabilite nel provvedimento di cui all'articolo 27 del codice, anche mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. È disciplinata dalla delibera n. 263 del 20 giugno 2023 ed è in vigore dal 1° gennaio.
- **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE):** Presso la BDNCP opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico, che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e per l'attestazione dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici,

nonché dei dati e dei documenti relativi ai criteri di selezione requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di gara disciplinate dal codice.

- **Casellario Informatico:** presso la Banca Dati opera il Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in cui sono annotate le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici, individuati dall'ANAC con il Regolamento sul Casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del D.Lgs. 36/2023.
- **Anagrafe degli Operatori Economici:** censisce gli operatori economici coinvolti a qualunque titolo nei contratti pubblici, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili.

Le Piattaforme digitali di approvvigionamento interoperano con i servizi erogati dalla Banca Dati secondo le regole tecniche stabilite da AgID nel provvedimento "Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale" adottate dal nuovo Codice dei Contratti.



PSR Campania comunica

VISITA IL SITO
psrcampaniacomunica.it

psrcomunica@regione.campania.it
psr@pec.regione.campania.it



Appalti, interfaccia web esteso anche agli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro

L'interfaccia web per gli appalti e tutti i contratti pubblici messa a disposizione dalla piattaforma ANAC viene estesa anche agli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024. Lo ha deliberato il Consiglio dell'Autorità Anticorruzione, nella seduta del 10 gennaio 2024, approvando un Comunicato del Presidente.

“Dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dei contratti pubblici”, spiega il Presidente di ANAC Giuseppe Busiá. “Le disposizioni impongono alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Tale previsione è funzionale a garantire, da parte della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, una serie di servizi quali la pubblicità legale e la trasparenza degli atti di gara, consentendo la trasmissione in tempo reale delle informazioni necessarie nonché la possibilità di utilizzare appieno il fascicolo virtuale dell'operatore economico per le verifiche previste”.

Il codice dei contratti pubblici non prevede ipotesi di deroga o di esenzione dall'applicazione delle disposizioni sulla digitalizzazione con riferimento a fattispecie particolari di affidamenti o a determinate soglie di importi. “Le nuove previsioni rappresentano una rivoluzione nel mondo della contrattualistica pubblica che, superata l'iniziale fase di necessario adeguamento, apporterà notevoli benefici in termini di semplificazione, razionalizzazione e velocizzazione delle procedure, con evidente e apprezzabile risparmio di costi e tempi”, aggiunge il Presidente Busiá.

“L'Autorità al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ritenuto



necessario adottare un interfaccia web per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5000 euro, in supporto delle amministrazioni, al fine di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento. Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione”.

Si evidenzia che anche in questo caso la stazione appaltante deve comunque garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni alla Banca Dati ANAC, attraverso la compilazione dell'apposita scheda (AD5), al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro restano ferme le indicazioni già fornite in merito all'obbligo di svolgere le procedure di affidamento mediante PAD. A decorrere dal 1° ottobre 2024 anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate. Pertanto, si invitano tutti i soggetti interessati a porre in essere le attività necessarie a garantire la corretta operatività dell'ecosistema di approvvigionamento digitale.

Affidamenti diretti: piattaforma informatica per acquisire il CIG

La deliberazione Anac 582 del 13 dicembre 2023 è molto netta: per attivare le procedure dal 1° gennaio occorre acquisire il CIG, ma questo è rilasciato solo se si utilizzano le piattaforme certificate.

Così si esprime l'ANAC: “La richiesta di CIG per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 01/01/2024, avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Tuttavia, resta consentita, fino a nuova comunicazione, l'acquisizione del CIG attraverso il sistema Simog per le procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati o le cui lettere di invito sono state inviate entro il 31 dicembre 2023. Il sistema Simog consentirà il perfezionamento dei suddetti CIG esclusivamente se la data di pubblicazione del bando o della spedizione della lettera di invito è antecedente al 01/01/2024; i CIG acquisiti successivamente a tale data saranno automaticamente eliminati entro 48 ore se non riferiti a procedure pubblicate entro il 31 dicembre 2023”. Dunque, il CIG non potrà essere chiesto se non all'interno delle piattaforme, causa la dismissione del sistema Simog.

PSR *comunica*

**ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER ONLINE**

Nell'ambito delle attività di comunicazione e informazione sul PSR poste in essere dalla Regione Campania, rientrano questa newsletter e PSRComunica. Ad entrambe è possibile iscriversi compilando il form al link agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/mailling.html.

Sopralluogo non più imposto come obbligatorio e a pena di esclusione

Con il nuovo Codice non è possibile prevedere il sopralluogo obbligatorio, a pena di esclusione poiché contrario al principio dell'accesso al mercato di cui all'art. 3 del d.Lgs. 36/2023. Lo ha puntualizzato il T.A.R. Lazio, Roma, nella sentenza n. 140 del 03/01/2024.

Il caso trattato

Nel caso affrontato dai giudici, un Comune aveva indetto una gara per l'affidamento del servizio di appalto integrato, disponendo l'esclusione di un concorrente dato che il bando-disciplinare di gara prevedeva la presentazione dell'attestazione di avvenuto sopralluogo a pena di esclusione dalla procedura. Sotto tale profilo, la lex specialis di gara impediva il

soccorso istruttorio in favore della ricorrente, con riferimento alla citata attestazione di sopralluogo. Contro il provvedimento di esclusione il concorrente presentava ricorso.

La valutazione espressa dai giudici

I giudici hanno sottolineato che nessuna disposizione del D. Lgs. n. 36/23 prevede il sopralluogo quale adempimento necessario per la formulazione dell'offerta. In questo senso, non può essere utilmente invocato l'art. 92 comma 1 D. Lgs. n. 36/23, secondo cui "le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla

complessità dell'appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell'offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati".

Infatti, la disposizione non può essere interpretata nel senso di consentire alla stazione appaltante di prescrivere il sopralluogo a pena di esclusione dalla gara, ma va intesa semplicemente come precetto indirizzato esclusivamente all'amministrazione al fine di vincolarla a parametrare i termini di partecipazione alla gara agli adempimenti propedeutici alla formulazione dell'offerta.

Modifiche soggettive al contratto, attenti alle violazioni del principio di rotazione

Nei casi di modifiche soggettive al contratto, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare tutti gli approfondimenti del caso per accertare che la modifica non sia finalizzata a eludere il principio di rotazione degli affidamenti posto a garanzia del rispetto dei principi di concorrenza e di parità di trattamento. Proprio per aiutare le amministrazioni a individuare eventuali violazioni ANAC ha fornito alcune indicazioni in un'ottica di collaborazione e supporto alle stazioni appaltanti.

L'Autorità ricorda che il nuovo codice appalti, all'articolo 120, consente la modifica soggettiva del contratto, senza una nuova procedura di affidamento, quando "all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice". Allo stesso modo ANAC evidenzia il dettato dell'articolo 49 che ribadisce il principio di rotazione degli

affidamenti, un necessario contrappeso alla discrezionalità riconosciuta alle stazioni appaltanti nei casi in cui possono mettere limiti al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Entrambi gli articoli devono essere valutati dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e dalla stazione appaltante al momento del giudizio sull'ammissibilità della modifica soggettiva del contratto.

Tra le operazioni di modifica aziendale che comportino una successione nei rapporti pendenti, l'Autorità suggerisce di valutare attentamente la cessione di azienda, la trasformazione, la fusione o la scissione di società. Sono tutte ipotesi che, secondo ANAC, possono presentare maggiori criticità: il suggerimento alla stazione appaltante è di verificare che il soggetto subentrante sia legittimato a proseguire l'esecuzione del contratto in sostituzione dell'originario affidatario, acquisendo tutte le informazioni utili alla corretta identificazione dell'operazione aziendale, per escludere che la successione nel contratto violi il principio di rotazione.

Ad esempio, nel caso di cessione di azienda, una violazione del principio di rotazione potrebbe ravvisarsi più facilmente nei casi in cui l'operazione non abbia ad oggetto un settore specifico dell'azienda, dotato di sufficiente autonomia operativa e dedicato a specifiche attività aziendali. In tali casi, infatti, l'operazione potrebbe dissimulare una cessione del contratto, che rimane vietata, e nell'ipotesi di subentro del contraente uscente, non invitato in virtù dell'applicazione del principio di rotazione, una violazione del codice.



MIT: chiarimenti in merito alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori sotto soglia

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.274 del 23 Novembre 2023, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Circolare del 20 Novembre 2023 con cui si intende fornire alcuni chiarimenti in merito alla portata normativa delle disposizioni di cui all'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, che disciplinano le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie definite dall'art. 14 del medesimo decreto. In particolare, l'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 prevede che, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 62 (in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze) e 63 (in materia di centralizzazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza), le stazioni appaltanti «procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 con le seguenti modalità:

- affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate

esperienze pregresse, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 14;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'art.14».

Attraverso tali disposizioni, il nuovo Codice dei contratti pubblici intende, in continuità con le semplificazioni introdotte dai decreti-legge n.76 del 2020 e n.77 del 2021, individuare soglie di affidamenti al di sotto delle quali possono essere utilizzate procedure ritenute idonee a soddisfare le esigenze di celerità e semplificazione nella selezione dell'operatore economico, fermi restando i principi fondamentali del Codice.

Appalti pubblici: le nuove soglie europee

Sono diventate pienamente operative le modifiche sulle soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione, introdotte dal Regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione del 15 novembre 2023 e applicate sulla direttiva 2014/24/UE.

L'aggiornamento, che viene effettuato con cadenza biennale, è entrato in vigore il 1 gennaio 2024 e varrà per il 2024 e il 2025. Nel dettaglio, sono state rivalutate le soglie previste all'art. 4 della direttiva, per le tipologie di appalti indicate all'art. 13 della direttiva stessa:

- lavori e concessioni: da 5.382.000 € a 5.538.000 €;
- forniture e servizi: da 140mila € a 143mila €;
- forniture e servizi delle autorità centrali: da 215mila € a 221mila €.
- Nel caso di settori speciali le nuove soglie sono le seguenti:
 - lavori: da 5.382.000 € a 5.538.000 €;
 - forniture, servizi e concorsi pubblici di progettazione: da 431.000 € a 443.000 €;
 - contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE: 1 milione di €

L'aggiornamento delle soglie implica anche la revisione delle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici, d.Lgs. n. 36/2023, in particolare dell'art. 14 "Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti", che adesso riporta i nuovi valori indicati dal Regolamento. Allo stesso modo, la variazione delle soglie implica un diverso valore di riferimento per gli affidamenti sottosoglia e per le procedure negoziate, ai sensi dell'art. 50 dello stesso d.Lgs. n. 36/2023



Il principio di risultato poteva ritenersi ben presente nell'ordinamento dei pubblici appalti anche in costanza del precedente regime normativo

Nel respingere l'appello, il Consiglio di Stato evidenzia come il principio del risultato, ora consacrato nell'art. 1 del nuovo codice dei contratti, in ossequio al principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., poteva ritenersi ben presente nell'ordinamento dei pubblici appalti anche in costanza del precedente regime normativo (decreto legislativo n. 50 del 2016).

Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 15/11/2023, n. 9790:

6.7. Riepilogando sul punto:

6.7.1. *Ritiene la difesa di parte appellante che l'offerta tecnica formulata da [...] trasformerebbe la commessa in questione da "appalto di servizi" ad "appalto di forniture" (di varchi, per la precisione);*

6.7.2. *Il disciplinare di gara, all'art. 7.A.3., prevede non solo "iniziative di miglioramento" ma anche "proposte innovative". Ebbene, le proposte innovative formulate dalla prima classificata (sostituzione di 13 telecamere*

"integrate" da porre in corrispondenza dei varchi) non comportano ad ogni modo il lamentato stravolgimento della commessa (da contratto di servizi a contratto di forniture). Ciò in quanto si sostituisce solo una parte del varco (telecamera, illuminazione, unità di elaborazione dati, dunque la componente tecnologica del varco) e non tutto il varco che sarebbe composto anche da altri elementi;

6.7.3. *L'elenco delle migliorie e delle proposte innovative contemplate nel disciplinare di gara ha natura non tassativa, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante, ma meramente esemplificativa (si utilizza infatti la locuzione "in particolare", allorché vengono elencate una serie di interventi per l'appunto di innovazione e miglioramento: dunque non si escludono altre possibili misure rispetto a quelle già indicate nella legge di gara). L'importante è che simili proposte innovative (al pari*

delle migliorie) si rivelino "a costo zero" per l'amministrazione.

6.7.4. *La sostituzione di apparecchiature tecnologiche sarebbe dunque insita alla natura dell'appalto ed è strutturalmente collegata alle caratteristiche del contratto che richiede interventi pressoché continui di aggiornamento e ammodernamento del sistema infrastrutturale e tecnologico. La componente di ammodernamento tecnologico è pressoché evidente dalla formulazione della legge di gara nella parte in cui si prevede che la metà esatta del punteggio destinato alla parte tecnica (40 punti su 80 complessivi) sia riservata proprio alle proposte innovative e di miglioramento. In questa direzione, la sostituzione di telecamere integrate quali quelle di specie denotano una portata strettamente e concretamente innovativa, diretta ossia a garantire l'ammodernamento degli impianti stessi.*

Non si può aggiudicare un appalto senza certificazioni. Nelle verifiche non vale il silenzio-assenso dei 30 giorni

Può un'Amministrazione aggiudicare una gara d'appalto anche senza aver acquisito e verificato tutta la certificazione in possesso delle varie banche dati sull'operatore economico aggiudicatario avvalendosi del silenzio assenso? In altre parole, se entro 30 giorni dall'attivazione dei controlli non sono giunte risposte, si può procedere "come se" i requisiti fossero stati acquisiti? È questo il quesito posto ad ANAC da parte di due importanti stazioni appaltanti, una grande regione del Nord Italia, e una Direzione generale del Ministero Infrastrutture. La risposta dell'Autorità, in base al nuovo Codice dei Contratti e alla giurisprudenza in vigore, è stata negativa.

La stazione appaltante non può, in questo caso, avvalersi del silenzio-assenso, e dare per acquisite le verifiche trascorsi 30 giorni dalla richiesta. Con un doppio parere di funzione consultiva, il n. 57/2023 e il 57-bis/2023, ANAC ha ricordato che dal 1° gennaio 2024, entra in vigore l'E-Procurement e la piena interoperatività del sistema di interconnessione tra le diverse banche dati. Nel frattempo, occorre richiedere l'attestazione direttamente alle amministrazioni certificatrici, e aspettare che tale certificazione arrivi.

"Spesso ciò richiede un tempo lungo o addirittura indefinito posto che, talvolta, il certificato non viene acquisito per mancata

risposta da parte degli enti competenti", scrivono ad ANAC le amministrazioni interessate. "Sarebbe utile poter procedere con l'aggiudicazione anche in assenza di tutti i riscontri, applicando l'istituto del silenzio-assenso (l.n. 241/1990)". Le amministrazioni hanno chiesto, inoltre, all'Autorità, "se sia consentito inserire nel contratto una clausola che preveda, in presenza di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite".

continua a p.7 >>

Incentivi funzioni tecniche: le differenze tra vecchio e nuovo Codice degli Appalti

Il Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50/2016, nell'individuare i soggetti cui accordare l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche (art. 113), indicava presupposti sostanzialmente differenti rispetto a quelli ora rintracciabili all'articolo 45 del vigente codice:

- l'art. 113, al comma 1, prevedeva che: "Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti";
- il comma 1 dell'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, invece, reca: "Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente



regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice."

Nella nuova formulazione il legislatore ha allargato, quindi, il perimetro dei soggetti ai quali erogare gli incentivi, facendo riferimento non più ai soli appalti di lavori, servizi e forniture, ma, più in generale, alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Un orientamento, questo, confermato anche nella Relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 36 del 2023, che specifica come la finalità della norma sia "quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni". In particolare, con riferimento all'articolo 45 viene affermato che "Il comma 1 stabilisce che le risorse per remunerare le attività tecniche gravano sugli stanziamenti relativi alle procedure di affidamento, estendendo la previsione alle attività tecniche relative a tutte le procedure e non solo all'appalto. Si superano, in tal modo, le difficoltà discendenti dalla vigente formulazione che, a parità di funzioni tecniche svolte, consentiva l'erogazione dell'incentivo ai dipendenti solo in caso di appalti ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti".

<< continua da p.6

ANAC ha risposto che, in base alla legislazione attuale, "l'aggiudicazione viene disposta dalla stazione appaltante dopo aver effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo all'aggiudicatario, successivamente al quale il contratto potrà essere stipulato o ne potrà essere iniziata l'esecuzione in via di urgenza". La norma richiede, quindi, espressamente – ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto e della stipula del relativo contratto – che la stazione appaltante proceda al riscontro positivo dei requisiti dichiarati in gara dall'aggiudicatario.

"Fino alla completa operatività del sistema che scatterà dal 1° gennaio - scrive Anac -, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel Fascicolo virtuale".

"Dunque, nelle more della piena operatività del sistema di interconnessione tra le diverse banche dati, le stazioni appaltanti effettuano le verifiche di competenza. Dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, viene disposta l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace. Solo all'esito del positivo riscontro del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini dell'aggiudicazione, è possibile procedere alla stipula del contratto".

"Pertanto, in caso di inutile decorso del suddetto termine generale di 30 giorni, la procedura rimane ferma e l'eventuale aggiudicazione non acquista efficacia fintanto che non perviene la documentazione richiesta che può essere comunque sollecitata".

Di conseguenza, non è possibile inserire una clausola nel contratto come richiesto dalle Amministrazioni interessate.



PSR14:20 Campania NEWSLETTER APPALTI

N.01 - FEBBRAIO 2024

a cura del **GRUPPO APPALTI ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA**

Giuseppe **Castaldi** - Maurizio **Cinque**
Marcello **Murino** - Dora **Renzuto**

in collaborazione con 